

quanti guardano con fiducia e simpatia al nuovo corso politico in Iran » -:

quali iniziative intenda assumere il governo a seguito delle sentenze emesse dal tribunale rivoluzionario di Shiraz a seguito di un processo rispetto al quale è stato contestato il rispetto dei diritti fondamentali dell'uomo;

quali iniziative abbia assunto il governo italiano nei confronti dei reiterati eventi di violazione dei diritti umani per corrispondere all'impegno di maggiore responsabilità di cui il governo ha dichiarato di sentirsi investito.

(2-02520)

« Taradash ».

**INTERROGAZIONE
A RISPOSTA ORALE**

TERESIO DELFINO. — *Al Ministro della sanità.* — Per sapere — premesso che:

la Fanda-Aid (Associazione Italiana Diabetici) Ente morale di volontariato, rappresenta oltre cento associazioni locali sul territorio nazionale a cui sono iscritti circa tre milioni di cittadini diagnosticati affetti da diabete mellito ai quali la Fanda-Aid presta tutela sanitaria, assistenziale, morale e giuridica;

con decreto ministeriale n. 46 dell'8 marzo 2000 è stata sospesa l'applicazione del decreto ministeriale n. 329 del 1999 contenente il regolamento sulle norme di individuazione delle malattie croniche ed invalidanti;

il decreto ministeriale n. 329 del 1999 per molti aspetti è penalizzante per i pazienti diabetici, in particolare per quanto riguarda la prevenzione delle patologie cardiovascolari —:

tenuto conto della preoccupante situazione venutasi a creare per la mancata attuazione del Dl n. 46 del 2000, se non-

ritenga, in considerazione delle esigenze prospettate, di adottare, possibili alternative in funzione della preannunziata revisione del decreto ministeriale n. 329 del 1999. (3-05991)

**INTERROGAZIONI
A RISPOSTA IN COMMISSIONE**

POSSA. — *Al Ministro dell'ambiente, al Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato.* — Per sapere — premesso che:

il procedimento per l'autorizzazione alla costruzione e all'esercizio delle centrali termoelettriche dell'Enel è disciplinato dall'allegato IV del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 27 dicembre 1988. Questo decreto prevede tra l'altro che l'Enel presenti ai ministeri dell'industria e dell'ambiente il progetto di massima dell'impianto corredato dallo studio di impatto ambientale. Il Ministero dell'ambiente ai fini della valutazione di impatto ambientale svolge un'istruttoria tecnica e un'inchiesta pubblica e infine formula il giudizio di compatibilità ambientale;

il procedimento per l'autorizzazione alla costruzione e all'esercizio delle centrali termoelettriche non Enel di potenza superiore a 300 MW è disciplinato dal decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 1998, n. 53 ed è di competenza del Ministero dell'industria. Nella fase istruttoria vengono tra l'altro recepiti i pareri dei ministeri della sanità e dell'ambiente, nonché quelli delle regioni e dei Comuni interessati. In caso di ritardi nell'espressione dei pareri, il ministero dell'industria convoca una conferenza dei servizi che dovrà assumere le sue determinazioni all'unanimità, salva la possibilità di avvalersi delle norme dell'articolo 14 della legge n. 241 del 1990, come modificata dalle leggi n. 537 del 1993 e n. 127 del 1997;

la prassi applicata dal ministero dell'ambiente per le centrali elettriche non Enel segue le fasi procedurali stabilite

dall'allegato IV del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 27 dicembre 1988, anziché quelle espressamente regolate dal decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 1998, n. 53, salvo ritornare alla disciplina disposta dal decreto del Presidente della Repubblica n. 53 del 1998 per quanto concerne la conclusione dell'istruttoria e l'efficacia dell'eventuale procedimento autorizzatorio. In particolare non viene applicato il disposto dell'articolo 8, comma 5 di detto decreto del Presidente della Repubblica che consente la prosecuzione del procedimento autorizzatorio anche in caso di ritardo nell'emissione da parte del ministero dell'ambiente del giudizio di compatibilità ambientale, né il disposto dell'articolo 11, comma 3 che affida al Presidente del Consiglio dei ministri la soluzione dell'eventuale dissenso regionale, né soprattutto il disposto dell'articolo 12, che assorbe e sostituisce nell'autorizzazione rilasciata dal ministero dell'industria ogni altra autorizzazione o concessione;

è anche prassi del ministero dell'ambiente, sempre per le centrali termoelettriche non Enel, di condizionare l'avvio del procedimento autorizzatorio all'avvenuta nomina della speciale commissione preposta all'istruttoria tecnica e all'avvenuta nomina dei componenti l'inchiesta pubblica. In tal modo l'inizio del procedimento autorizzatorio e la decorrenza dei termini vengono posticipati ad adempimenti amministrativi dall'incerta durata, anziché — come prevede la legge — all'impulso dell'interessato, mediante la presentazione della domanda, unitamente all'attestazione dell'avvenuta pubblicazione della notizia del progetto sulla stampa. Tutto ciò si traduce in ritardi, anche di molti mesi, nell'avvio del procedimento, con l'eliminazione di ogni certezza dei tempi, viceversa necessari per ogni piano finanziario di impresa. In alcuni casi, addirittura, si ha notizia dell'imposizione ministeriale dell'obbligo di ripetizione della pubblicazione effettuata contestualmente alla domanda, una volta avvenute le nomine, delle commissioni istruttorie —

perché si conservi all'Enel SpA una posizione di favore nella procedura di autorizzazione alla costruzione e all'esercizio di nuove centrali termoelettriche. In base a quale legittimazione le imprese private vengano assoggettate alla complessa e gravosa procedura autorizzatoria per nuovi impianti termoelettrici disciplinata dall'allegato IV del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 27 dicembre 1988, senza godere dei vantaggi di accelerazione, semplificazione ed unificazione dei procedimenti autorizzatori collegati ivi previsti;

quale legittimità abbia la prassi sopra ricordata del ministero dell'ambiente di condizionare l'avvio del procedimento autorizzatorio alle avvenute nomine delle commissioni per l'istruttoria tecnica e per l'inchiesta pubblica. (5-08039)

BONO. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri, al Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, al Ministro della difesa.* — Per sapere — premesso che:

nel 1949 gli USA costituirono un « Fondo prigionieri di guerra » per rimborsare i militari italiani del lavoro svolto nei campi di prigionia statunitensi;

il fondo ammontava a 26 milioni di dollari e venne versato alla tesoreria provinciale dello Stato di Roma, presso la quale venne istituita un'apposita contabilità speciale intestata al ministero della difesa, che tramite i distretti militari avrebbe dovuto effettuare i pagamenti agli interessati;

tale fondo per gli indennizzi ai POW (*Prisoners Of War*), non è stato mai erogato a moltissimi degli aventi diritto, né ai loro legittimi eredi;

la contabilità speciale relativa al fondo statunitense sarebbe stata chiusa nel 1966, ritenendosi, da parte del Governo,

ormai esaurite tutte le pratiche di liquidazione degli indennizzi;

centinaia di ex prigionieri di guerra, nel corso di questi ultimi anni, hanno cercato inutilmente di rivendicare i loro diritti, costituendosi in un « Comitato per le rivendicazioni dei prigionieri di guerra », ed annunciando perfino un ricorso al tribunale dei diritti dell'uomo di Strasburgo;

per cercare di venire incontro alle richieste degli aventi diritto, o dei loro eredi, il Ministro del tesoro, ha proposto al Ministro della difesa di effettuare una ricognizione dei titolari dei presunti crediti;

risulterebbe che anche il Presidente della Repubblica avrebbe richiesto di essere informato sulla vicenda —;

se non ritengano doveroso fare finalmente piena luce sulle sorti del fondo versato dagli USA in favore dei soldati italiani prigionieri di guerra e risolvere una vicenda dagli inquietanti contorni, che non solo getta pesanti ombre sull'operato dei Governi italiani del tempo, ma il cui perdurante mistero rappresenta, per migliaia di aventi diritto, una ingiusta e mortificante punizione dopo quella patita nei campi di prigionia;

in particolare, se non ritengano di riferire al Parlamento i criteri di gestione del Fondo, i soggetti che hanno beneficiato degli indennizzi, le somme eventualmente residue, le ragioni dell'estinzione del fondo e la sua destinazione contabile;

quali azioni siano state adottate per accertare la consistenza degli aventi diritto all'indennizzo e quali sono i risultati a tutt'oggi conseguiti;

quali iniziative intendano immediatamente adottare per rimediare al vergognoso « scippo » perpetrato ai danni dei nostri connazionali in armi, colpevoli solo di avere servito la Patria e quindi, soprattutto, reperire le necessarie risorse per procedere, senza indugi, all'integrale corresponsione di quanto loro spettante. (5-08040)

INTERROGAZIONI A RISPOSTA SCRITTA

CENTO. — *Al Ministro dell'interno.* — Per sapere — premesso che:

in data 19 giugno 2000 il comando dei vigili del fuoco di Firenze riceveva via fax la nota n. 3527/00/al/15 proveniente dal comune di Firenze a firma del comandante del corpo di polizia municipale avente per oggetto: immobile occupato abusivamente di proprietà comunale posto nella via Villamagna denominato « Mulino Guasti »;

il contenuto della nota riguardava la richiesta di intervento da parte dei vigili del fuoco, in qualità di polizia giudiziaria, per l'apertura del cancello principale in quanto rafforzato da materiale come biciclette, tappeti, eccetera e chiuso dall'interno;

la nota proseguiva informando che l'immobile era già stato occupato in precedenza e sgomberato in data 12 giugno e il concentramento delle forze di polizia per l'esecuzione del nuovo sgombero era fissato alle ore 14 del pomeriggio in località piazza Francia, in allegato c'era il decreto preventivo d'urgenza dell'autorità giudiziaria;

l'allegato decreto di sequestro preventivo di urgenza — articolo 321 del codice di procedura penale — datato 11 aprile 2000 n. 6055/2000 RGNR mod. 21 emesso dalla procura della Repubblica presso il Tribunale di Firenze delegava per l'esecuzione U.P.G. la polizia municipale di Firenze;

l'allegato era accompagnato da una nota esecutiva anch'essa datata 11 aprile 2000;

la nota esecutiva dava atto a procedere alla polizia municipale di Firenze al sequestro preventivo di urgenza e alla identificazione ex articolo 349 del codice di procedura penale delle persone già denunciate e di quelle che avessero abusivamente occupato l'immobile successivamente;